

**ACCORDO RELATIVO ALLA PROROGA DELL'ACCORDO  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO  
PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI  
CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero, di seguito denominati "Parti",

considerato l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, fatto a Roma il 13 maggio 2021 e in vigore fino al 12 giugno 2026, di seguito denominato l'"Accordo";

considerata la particolare situazione geografica tra i due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti;

desiderosi di garantire la continuità del regime attuale a beneficio dei rispettivi cittadini e tenuto conto della positiva esperienza acquisita nell'applicazione dell'Accordo;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

L'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo, è sostituito dal seguente:

*I titolari di patenti di guida svizzere possono convertire le proprie patenti senza sostenere esami teorici e pratici ai sensi del primo capoverso dell'articolo 4 solo se al momento della presentazione dell'istanza di conversione sono residenti in Italia da meno di sei anni.*

**Articolo 2**

Il resto dell'Accordo, compresi gli allegati tecnici modificati tramite l'Accordo mediante scambio di note emendativo dell'allegato all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, fatto a Roma il 17 e 31 marzo 2023 con effetto a partire dal 15 aprile 2023, rimane invariato ed è rinnovato per altri cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.


### Articolo 3

Il presente Accordo entrerà in vigore il 13 giugno 2026 a condizione che entro la predetta data le Parti si siano notificate reciprocamente l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso. In caso contrario, il presente Accordo entrerà in vigore il giorno della data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.


Fatto a ROMA, il 4/2/25, in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana



A handwritten signature in brown ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a surname, written over a horizontal dotted line.

Per il Consiglio federale svizzero



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. H. ...', written over a horizontal dotted line.